

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO ANNO 2020

UNDER 35	In caso di assunzioni a tempo indeterminato di under 35 sgravio contributivo del 50% per 3 anni con limite sino a 3.000€ annui.
NASPI	I datori di lavoro che assumono con contratto a tempo pieno ed indeterminato lavoratori percettori di Naspi avranno il 20% della Naspi mensile non ancora percepita dal lavoratore stesso.
OVER 50	Per chi assume over 50, disoccupati da almeno 1 anno, contributi ridotti del 50% per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o stabilizzazione, 12 mesi per contratto a termine.
BONUS ECCELLENZE	Per assunzioni a tempo indeterminato di laureati con 110 e lode, ovvero in possesso di dottorato di ricerca, è previsto l'esonero contributivo per un massimo di 12 mesi fino a 8.000€.
OCCUPAZIONE FEMMINILE CONTRATTO DI SOSTITUZIONE	Per le aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono con contratto a termine in sostituzione di lavoratrice in congedo, sgravio contributivo del 50% fino ad un anno del bambino.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	Tutti i datori di lavoro con meno di 9 dipendenti avranno un'aliquota contributiva dell'1,5% per il primo anno, del 3% per il secondo anno e del 10% per il terzo anno. I datori di lavoro con più di 9 dipendenti avranno un'aliquota del 10%
APPRENDISTATO 1° LIVELLO	Per incentivare l'alternanza scuola-lavoro per gli studenti che vogliono ottenere la qualifica ed il diploma professionale, ai datori di lavoro fino a 9 dipendenti che assumono apprendisti di 1° livello spetta uno sgravio del 100%

Si precisa che gli sgravi saranno concessi alle aziende:

- con regolarità contributiva;
- in regola con gli obblighi derivante dalla Decreto 81/2008 (sicurezza sul lavoro);
- DVR aggiornato.

CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO

I lavoratori che “diventano papà” nel 2020 hanno diritto sino a **sette giorni di congedo obbligatorio** e la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre, interamente retribuiti al 100% della retribuzione. L'indennità è interamente a carico dell'INPS.

I giorni di congedo obbligatorio vanno goduti **entro il quinto mese** di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia-Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali-internazionali e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché nel limite temporale dei cinque mesi.

Il congedo può essere fruito in giorni consecutivi o in maniera frazionata, ma sempre per giornate intere di lavoro.

Per usufruire del congedo obbligatorio, il padre lavoratore deve comunicarlo per **iscritto** al datore di lavoro, indicando le date in cui intende fruirne. La comunicazione deve essere fatta con un anticipo di almeno **quindici giorni**, e se in concomitanza con la nascita, in base alla data presunta del parto.

Nel caso di congedo facoltativo per nascita, il lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un giorno.